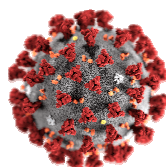


Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Testo Unico per la sicurezza e la salute sul lavoro

“Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3/07/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”

Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI **e s.m.i.**

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO CORRELATO
ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE
DEL VIRUS SARS-CoV-19 (NOTO COME “CORONAVIRUS”)
CAUSA DELLA PATOLOGIA Covid-19**
(ai sensi dell’articolo 271 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)



Allegato al “Documento di valutazione dei rischi” dell’Ente di cui agli articoli 17, comma a) e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Ente:



**I.P.S.S.E.C. – ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE
PER I SERVIZI DELL'ENOGASTRONOMIA E
COMMERCIALI “A. OLIVETTI” DI MONZA**



Sede Legale/
Direzione/Plesso
scolastico:

Via Lecco n° 12 – 20900 Monza (MB)

Attività:

Attività didattica e amministrativa statale per la formazione di studenti nel ciclo di istruzione della scuola secondaria di 2° grado

Livello di revisione	Data	IL R.S.P.P.	IL MEDICO COMPETENTE	IL R.L.S. (per presa visione)
Prima stesura	01/09/2020			
Revisione 01	16/08/2021	<i>Luca Fucini</i>		
Revisione 02				

I N D I C E

0. INTRODUZIONE	5
0.1 Premessa	5
0.2 Definizioni correnti	5
0.3 Informativa preliminare: cosa è il "coronavirus", come si trasmette e quali sono i sintomi della malattia (fonte: Ministero della Salute – www.salute.gov.it)	6
<u>COSA È IL "CORONAVIRUS"</u>	6
<u>TRASMISSIONE</u>	6
<u>PERIODO DI INCUBAZIONE</u>	7
<u>SINTOMI</u>	7
<u>CORONAVIRUS SARS-COV-2 19: IL PUNTO SUI MECCANISMI DI TRASMISSIONE</u>	8
<u>TRATTAMENTO</u>	8
<u>LE VARIANTI DEL VIRUS SARS-COV-2 19</u>	8
1. CRITERI DI RIFERIMENTO PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI	9
1.1 Fonti normative/documentali	9
1.2 Richieste normative per la gestione del rischio biologico nei luoghi di lavoro	9
<u>Articolo 271, comma 1 D.Lgs. 81/2008</u>	9
<u>Articolo 271, comma 5 D.Lgs. 81/2008</u>	10
<u>Articolo 272, comma 2 D.Lgs. 81/2008</u>	10
<u>Articolo 273, comma 1 D.Lgs. 81/2008</u>	11
<u>Articolo 278, comma 1 D.Lgs. 81/2008</u>	11
<u>Articolo 280 D.Lgs. 81/2008</u>	12
2. METODOLOGIA VALUTATIVA ADOTTATA, VALUTAZIONE DEL RISCHIO, MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE E GESTIONE DEL RISCHIO	13
2.1 Metodologia di valutazione dei rischi da SARS-CoV-2 secondo il documento tecnico INAIL dell'aprile 2020	13
2.2 Mansioni dell'Ente analizzate e valutazione del rischio	14
2.3 Misure di prevenzione e protezione adottate nella Scuola	18
<u>MISURE ORGANIZZATIVE</u>	18
<u>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</u>	19
<u>MISURE SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DELL'ATTIVAZIONE DI FOCOLAI EPIDEMICI</u>	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.4 Gestione del rischio	Errore. Il segnalibro non è definito.
3. DOCUMENTI PRINCIPALI DI RIFERIMENTO	21
4. NOTA FINALE	23

0. INTRODUZIONE

0.1 Premessa

Il presente documento costituisce aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 "Testo Unico per la sicurezza e la salute sul lavoro" per le attività svolte dall'Ente nel periodo di emergenza sanitaria da Covid-19.

La valutazione dei rischi è da considerare, pertanto, di carattere temporaneo e si riferisce all'emergenza mondiale causata dall'epidemia di coronavirus attualmente in corso anche nel nostro Paese.

La seguente valutazione, riguardante tutte le tipiche attività svolte all'interno della Scuola, fa riferimento al "*Protocollo anti-contagio*" predisposto ed applicato a cura della Direzione scolastica.

Il rischio ("biologico") di seguito illustrato ed analizzato non è strettamente correlato alle attività scolastiche, pertanto le azioni di contenimento indicate risultano in accordo con le indicazioni del Ministero della Salute e delle altre Autorità Internazionali, Governative e Territoriali disponibili alla data di stesura del documento.

0.2 Definizioni correnti

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, agli articoli 267 e 268 definisce il termine "agente biologico" e ne precisa la classificazione:

AGENTE BIOLOGICO: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni

MICRORGANISMO: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico

COLTURA CELLULARE: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari

CLASSIFICAZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI (N° 4 gruppi a seconda del rischio di infezione):

- a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

L'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) ha classificato il virus SARS-CoV-2 19 come appartenente alla famiglia dei Coronaviridae, classificandolo nel "gruppo 2" degli agenti biologici dell'Allegato XLVI del D.Lgs. 81/2008, mentre la Health and Safety Authority, ente irlandese, nel documento "Risk Group Classification for Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)", in analogia con le indicazioni delle Agenzie di Belgio, Germania, Regno Unito e Canada, propone la classificazione del COVID 19 nel "gruppo 3".

Anche la nuova Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, Direttiva dell'Unione Europea che "modifica l'Allegato III della Direttiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo e che modifica la Direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione", inserisce il virus SARS-CoV-2 nel "gruppo 3".

0.3 Informativa preliminare: cosa è il "coronavirus", come si trasmette e quali sono i sintomi della malattia (fonte: Ministero della Salute – www.salute.gov.it)

COSA È IL "CORONAVIRUS"

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori noti per causare malattie che possono andare dal comune raffreddore a malattie più gravi, come quello "nuovo" attualmente attivo nel mondo.

Il virus che sta causando l'attuale epidemia di coronavirus è stato denominato dall'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2) ed è con questo nome che lo European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) si riferisce al nuovo coronavirus sul suo sito web.

TRASMISSIONE

Il coronavirus SARS-CoV-2 19 è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il *contatto stretto* con una persona ammalata.

Il *contatto stretto* (fonte ECDC) avviene in questi casi:

- ☒ Una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19
- ☒ Una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
- ☒ Una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- ☒ Una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti
- ☒ Una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- ☒ Un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza della malattia nel caso in esame.

La via primaria di trasmissione sono le goccioline del respiro delle persone infette. Ad esempio tramite:

- ☒ La saliva, tossendo e starnutendo
- ☒ Contatti diretti personali
- ☒ Le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora ben lavate) bocca, naso o occhi

- ☒ In rari casi, il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale

Normalmente, le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

PERIODO DI INCUBAZIONE

Il periodo di incubazione (rappresentato dal periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici) si stima attualmente che vari fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni.

SINTOMI

I sintomi sono simili a quelli dell'influenza o di un raffreddore comune. Consistono in tosse, febbre, raffreddore. Sono tuttavia causati da virus differenti, pertanto, in caso di sospetto di Coronavirus, è necessario effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi.

Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi oppure sintomi più severi. Raramente può essere fatale.

I sintomi più comuni della malattia sono lievi ed a inizio lento (alcune persone si infettano ma non sviluppano sintomi né malessere):

- ☒ Febbre
- ☒ Tosse e mal di gola
- ☒ Perdite di muco dal naso
- ☒ Augesia (perdita del senso del gusto)
- ☒ Anosmia (perdita del senso dell'olfatto)
- ☒ Difficoltà respiratorie e fiato corto
- ☒ Sintomi gastrointestinali e dissenteria

Nei casi più gravi, l'infezione può causare:

- ☒ Insufficienza renale
- ☒ Polmonite
- ☒ Gravi difficoltà respiratorie (sindrome respiratoria acuta)
- ☒ Morte (al momento il tasso di mortalità è di circa il 4% - Fonte: OMS)

La maggior parte delle persone (circa l'80%) guarisce dalla malattia senza bisogno di cure speciali. Circa 1 persona su 6 che contrae la SARS-CoV-2 si ammala gravemente e sviluppa difficoltà respiratorie.

Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie preesistenti, quali diabete e malattie cardiache.

CORONAVIRUS SARS-COV-2 19: IL PUNTO SUI MECCANISMI DI TRASMISSIONE

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. È comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l'uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a eliminare il virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (ipoclorito di sodio).

Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle norme igieniche è fondamentale.

TRATTAMENTO

Sono in corso di applicazione, costante messa a punto ed affinamento terapie valide per contrastare l'infezione da SARS-CoV2 19.

Questo approfondimento è IN CONTINUO AGGIORNAMENTO: con la scritta Novità nel testo evidenziamo gli ultimi aggiornamenti prodotti.

Sono disponibili ed in uso vaccini per proteggersi dal virus.

LE VARIANTI DEL VIRUS SARS-COV-2 19

I virus cambiano costantemente attraverso mutazioni nel loro genoma: a ciò il COVID-19 non fa eccezione.

Diverse varianti del virus che causa COVID-19 circolano a livello globale: quelle prevalenti sono la variante del Regno Unito, del Brasile, del Sud-Africa, dell'India.

Le varianti rappresentano una gravità della malattia maggiore rispetto alle varianti preesistenti.

1. CRITERI DI RIFERIMENTO PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI

1.1 Fonti normative/documentali

I criteri adottati nella presente valutazione fanno riferimento a due fonti normative/documentali:

- 1) La valutazione del rischio biologico di cui all'articolo 271 del D.Lgs. 81/2008
- 2) Il "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" dell'INAIL dell'aprile 2020

Considerato che l'epidemia di COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, il riferimento dell'articolo 271 del D.Lgs. 81/2008 è stato adottato come criterio di riferimento per la verifica delle misure di carattere generale da adottare in situazioni di presenza di un rischio di origine biologica, per quanto non riferibile alla specifica attività lavorativa.

Il secondo documento, che costituisce il riferimento per lo svolgimento delle attività lavorative in condizioni che garantiscano la tutela della sicurezza dei Lavoratori, è stato adottato come metodologia di valutazione del rischio, in quanto congruente con i criteri adottati nel documento di valutazione dei rischi per i Lavoratori.

1.2 Richieste normative per la gestione del rischio biologico nei luoghi di lavoro

Sulla base delle indicazioni fornite dal D.Lgs. 81/2008, è stata effettuata una prima analisi delle misure adottare in base alle richieste previste dall'articolo 271 – Valutazione del rischio (biologico) del D.Lgs. 81/2008.

In base al D.Lgs. 81/2008, articolo 271, comma 1

Il Datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

Articolo 271, comma 1 D.Lgs. 81/2008

Il Datore di lavoro, nell'ambito della valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

RICHIEDITA DA PARTE DELLA NORMATIVA VIGENTE	RISPOSTA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO
a) classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall' ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2	GRUPPO 2 (Fonte: "Virus Taxonomy: 2018 Release". International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). October 2018. Retrieved 13 January 2019)
b) informazione sulle malattie che possono essere contratte	Vedere paragrafo introduttivo
c) potenziali effetti allergici e tossici	Non noti
d) conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta	Vedere paragrafi successivi
e) eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio	Vedere paragrafi successivi
f) sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati	Nessuno

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO CORRELATO ALL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA
DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-19 (NOTO COME "CORONAVIRUS") CAUSA DELLA PATOLOGIA Covid-19**
(ai sensi dell'articolo 271 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Articolo 271, comma 5 D.Lgs. 81/2008

Il documento di cui all'articolo 17, comma 1 è integrato dai seguenti dati:

RICHIESTA DA PARTE DELLA NORMATIVA VIGENTE	RISPOSTA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici	Essendo un virus in diffusione tra la popolazione, non esiste una particolare identificazione lavorativa. Essendo la trasmissione uomo-uomo, qualsiasi attività aggregativa, quindi anche il lavoro nella sua più generale forma, può essere fonte di potenziale esposizione
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a)	Tutti i lavoratori che non svolgano lavoro squisitamente solitario
c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi	Vedere Documento di valutazione dei rischi generale dell'Ente
d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate	Vedere paragrafi successivi Vedere il "Protocollo per l'attuazione delle procedure anti-contagio dal virus SARS-CoV-19" ed i relativi Allegati
e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico	Non applicabile

Articolo 272, comma 2 D.Lgs. 81/2008

In particolare, il Datore di lavoro:

RICHIESTA DA PARTE DELLA NORMATIVA VIGENTE	RISPOSTA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO
a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente	Non applicabile, in quanto agente biologico in diffusione tra la popolazione
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici	In corso di valutazione continua, soprattutto in funzione delle comunicazioni delle istituzioni preposte, cui si deve fare riferimento Vedere il "Protocollo per l'attuazione delle procedure anticontagio dal virus SARS-CoV-19" ed i relativi Allegati
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici	Non applicabile
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione	Vedere paragrafi successivi Vedere il "Protocollo per l'attuazione delle procedure anticontagio dal virus SARS-CoV-19" ed i relativi Allegati
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro	Non applicabile, in quanto agente biologico in diffusione tra la popolazione
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell' ALLEGATO XLV , e altri segnali di avvertimento appropriati	Non applicabile
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale	Non applicabile
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti	Non applicabile, poiché non esiste il concetto di "incidente" per la situazione descritta
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile	Non applicabile
l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi	Vedere paragrafi successivi Vedere il "Protocollo per l'attuazione delle procedure anticontagio dal virus SARS-CoV-19" ed i relativi Allegati
m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro	Non applicabile

Articolo 273, comma 1 D.Lgs. 81/2008

1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:

RICHIESTA DA PARTE DELLA NORMATIVA VIGENTE	RISPOSTA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle	Applicabile e presente per la parte dei servizi igienici, applicabile per le docce solo se già previste per la natura del lavoro stesso. Per gli antisettici per la pelle, vedere paragrafi successivi
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili	Non applicabile in quanto non trattasi di uso deliberato di agenti biologici all'interno delle fasi lavorative
c) i dispositivi di protezione individuale, ove non siano monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva	Vedere paragrafi successivi Vedere il "Protocollo per l'attuazione delle procedure anticontagio dal virus SARS-CoV-19" ed i relativi Allegati
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti	Non applicabile in quanto non trattasi di uso deliberato di agenti biologici all'interno delle fasi lavorative

Articolo 278, comma 1 D.Lgs. 81/2008

1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il Datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

RICHIESTA DA PARTE DELLA NORMATIVA VIGENTE	RISPOSTA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati	Fornitura di documentazione informativa e di specifiche Istruzioni Operative di cui al "Protocollo per l'attuazione delle procedure anticontagio dal virus SARS-CoV-19" ed ai relativi Allegati
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione	Fornitura di documentazione informativa e di specifiche Istruzioni Operative di cui al "Protocollo per l'attuazione delle procedure anticontagio dal virus SARS-CoV-19" ed ai relativi Allegati
c) le misure igieniche da osservare	Fornitura di documentazione informativa e di specifiche Istruzioni Operative di cui al "Protocollo per l'attuazione delle procedure anticontagio dal virus SARS-CoV-19" ed ai relativi Allegati
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego	Fornitura di documentazione informativa e di specifiche Istruzioni Operative di cui al "Protocollo per l'attuazione delle procedure anticontagio dal virus SARS-CoV-19" ed ai relativi Allegati
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4	Non applicabile
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze	Fornitura di documentazione informativa e di specifiche Istruzioni Operative di cui al "Protocollo per l'attuazione delle procedure anticontagio dal virus SARS-CoV-19" ed ai relativi Allegati

Articolo 280 D.Lgs. 81/2008

Registro degli esposti e degli eventi accidentali

RICHIESTA DA PARTE DELLA NORMATIVA VIGENTE	RISPOSTA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO
2. Il Datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Il Medico Competente e il Rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.	Non applicabile

2. METODOLOGIA VALUTATIVA ADOTTATA, VALUTAZIONE DEL RISCHIO, MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE E GESTIONE DEL RISCHIO

2.1 Metodologia di valutazione dei rischi da SARS-CoV-2 secondo il documento tecnico INAIL dell'aprile 2020

Con riferimento al "*Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione*" dell'INAIL, il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:

Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (ad esempio: settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);

Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (ad esempio: specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;

Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'Azienda o dell'Ente (ad esempio: ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA

Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili per le prime due variabili con le relative scale:

Esposizione

- 0 = probabilità bassa (ad esempio: lavoratore agricolo)
- 1 = probabilità medio-bassa
- 2 = probabilità media
- 3 = probabilità medio-alta
- 4 = probabilità alta (ad esempio: operatore sanitario)

Prossimità

- 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo
- 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (ad esempio: ufficio privato)
- 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (ad esempio: ufficio condiviso)
- 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (ad esempio: catena di montaggio)
- 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (ad esempio: studio dentistico)

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della seguente terza scala:

Aggregazione

- 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (ad esempio: settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico)
- 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (ad esempio: commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti)

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO CORRELATO ALL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA
DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-19 (NOTO COME "CORONAVIRUS") CAUSA DELLA PATOLOGIA Covid-19**
(ai sensi dell'articolo 271 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

- 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (ad esempio: sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici)
- 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (ad esempio: spettacoli, manifestazioni di massa)

Il risultato finale determina l'attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascuna mansione all'interno della seguente "matrice di rischio":

E sposizione	4	4	8	12	16
	3	3	6	9	12
	2	2	4	6	8
	1	1	2	3	4
A ggregazione		1	2	3	4
		P rossimità			

R = Indice di Rischio da Contagio =
= Indice di Esposizione x **I**ndice di **P**rossimità x **F**attore di **A**ggregazione

Dove:

R > 9	Rischio alto
4 < R ≤ 9	Rischio medio-alto
2 < R ≤ 4	Rischio medio-basso
R ≤ 2	Rischio basso

2.2 Mansioni dell'Ente analizzate e valutazione del rischio

Sono oggetto di analisi per il rischio biologico di cui al presente documento, tutte le mansioni svolte dai Lavoratori nell'Ente.

Il fattore di pericolo comune è il contagio diretto (per via aerea) e le possibili conseguenze sono la contrazione della malattia virale da Sars-CoV-2 (cosiddetto "coronavirus").

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO CORRELATO ALL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA
DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-19 (NOTO COME "CORONAVIRUS") CAUSA DELLA PATOLOGIA Covid-19**
(ai sensi dell'articolo 271 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Si evidenzia come il SETTORE ISTRUZIONE, nel suo complesso, venga assegnato dall'INAIL (nel citato "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione") alla classe di rischio contagio MEDIO-BASSA.

L'analisi fornisce informazioni in merito alle tipologie di attività che vengono svolte e ai rischi che esse possono comportare, alla tipologia di informazione che sarebbe utile trasferire.

ATTIVITÀ/MANSIONE/GRUPPO OMOGENEO CHE COMPORTA UN FATTORE DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE	VALUTAZIONE QUANTITATIVA				RISCHIO
		E	P	A	R	
Personale che opera in ufficio singolo (tutte le mansioni)	Sono state adottate tutte le misure previste dalle Autorità governative, Sanitarie e Territoriali attraverso l'applicazione del "Protocollo per l'attuazione delle procedure anticontagio dal virus SARS-CoV-19" e dei relativi Allegati	1	1	1.00	1	BASSO
Personale che opera in ufficio condiviso (tutte le mansioni)	Sono state adottate tutte le misure previste dalle Autorità governative, Sanitarie e Territoriali attraverso l'applicazione del "Protocollo per l'attuazione delle procedure anticontagio dal virus SARS-CoV-19" e dei relativi Allegati	1	2	1.15	2,3	MEDIO-BASSO
Addetto al front office (tutte le mansioni)	Sono state adottate tutte le misure previste dalle Autorità governative, Sanitarie e Territoriali attraverso l'applicazione del "Protocollo per l'attuazione delle procedure anticontagio dal virus SARS-CoV-19" e dei relativi Allegati L'adozione di mascherine chirurgiche per gli addetti ai front office è considerata sufficiente a seguito della predisposizione di dispositivi collettivi quali schermi protettivi posti sulle postazioni degli Operatori e del contingentamento dell'Utenza	3	2	1.15	6,9	MEDIO-ALTO
Personale addetto smistamento corrispondenza/pacchi (tutte le mansioni)	Sono state adottate tutte le misure previste dalle Autorità governative, Sanitarie e Territoriali attraverso l'applicazione del "Protocollo per l'attuazione delle procedure anticontagio dal virus SARS-CoV-19" e dei relativi Allegati L'igienizzazione delle mani rispetto all'utilizzo di guanti monouso viene ritenuta più efficace	1	2	1.15	2,3	MEDIO-BASSO
Personale insegnante (Docente) che lavora in ambiente condiviso (aule; palestre; sala insegnanti; ecc.)	Sono state adottate tutte le misure previste dalle Autorità governative, Sanitarie e Territoriali attraverso l'applicazione del "Protocollo per l'attuazione delle procedure anticontagio dal virus SARS-CoV-19" e dei relativi Allegati	3	2	1.30	7,8	MEDIO-ALTO

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO CORRELATO ALL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA
DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-19 (NOTO COME "CORONAVIRUS") CAUSA DELLA PATOLOGIA Covid-19**
(ai sensi dell'articolo 271 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ATTIVITÀ/MANSIONE/GRUPPO OMOGENEO CHE COMPORTA UN FATTORE DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE	VALUTAZIONE QUANTITATIVA				RISCHIO
		E	P	A	R	
Personale insegnante (Docente materie tecnico-scientifiche e materie pratico-laboratoriali) che lavora in ambiente condiviso (aule; laboratori; cucine; sala insegnanti; ecc.)	Sono state adottate tutte le misure previste dalle Autorità governative, Sanitarie e Territoriali attraverso l'applicazione del "Protocollo per l'attuazione delle procedure anticontagio dal virus SARS-CoV-19" e dei relativi Allegati	3	2	1.30	7,8	MEDIO-ALTO
Personale insegnante (Docente di sostegno) che lavora in ambiente condiviso (aule; laboratori; sala insegnanti; ecc.) con possibili prossimità con l'Utenza diversamente abile per assistenza	Sono state adottate tutte le misure previste dalle Autorità governative, Sanitarie e Territoriali attraverso l'applicazione del "Protocollo per l'attuazione delle procedure anticontagio dal virus SARS-CoV-19" e dei relativi Allegati	3	3	1.30	11,7	ALTO
Personale insegnante (Insegnante Tecnico-pratico) che lavora in ambiente condiviso (aule; laboratori; cucine; ecc.)	Sono state adottate tutte le misure previste dalle Autorità governative, Sanitarie e Territoriali attraverso l'applicazione del "Protocollo per l'attuazione delle procedure anticontagio dal virus SARS-CoV-19" e dei relativi Allegati	3	2	1.30	7,8	MEDIO-ALTO
Personale tecnico (Assistente Tecnico) che lavora in ambiente condiviso (laboratori; cucine; ecc.)	Sono state adottate tutte le misure previste dalle Autorità governative, Sanitarie e Territoriali attraverso l'applicazione del "Protocollo per l'attuazione delle procedure anticontagio dal virus SARS-CoV-19" e dei relativi Allegati	3	2	1.30	7,8	MEDIO-ALTO
Personale addetto alle pulizie/sanificazioni nella Scuola	Sono state adottate tutte le misure previste dalle Autorità governative, Sanitarie e Territoriali attraverso l'applicazione del "Protocollo per l'attuazione delle procedure anticontagio dal virus SARS-CoV-19" e dei relativi Allegati Sono state predisposte specifiche Istruzioni Operative Sono adottati specifici DPI anticontagio (indicati nella specifica Istruzione Operativa)	2	3	1.30	7,8	MEDIO-ALTO
Personale addetto alle pulizie/sanificazioni con possibili prossimità con l'Utenza diversamente abile per assistenza	Sono state adottate tutte le misure previste dalle Autorità governative, Sanitarie e Territoriali attraverso l'applicazione del "Protocollo per l'attuazione delle procedure anticontagio dal virus SARS-CoV-19" e dei relativi Allegati Sono state predisposte specifiche Istruzioni Operative Sono adottati specifici DPI anticontagio (indicati nella specifica Istruzione Operativa)	3	3	1.30	11,7	ALTO

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO CORRELATO ALL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA
DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-19 (NOTO COME "CORONAVIRUS") CAUSA DELLA PATOLOGIA Covid-19**
(ai sensi dell'articolo 271 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ATTIVITÀ/MANSIONE/GRUPPO OMOGENEO CHE COMPORTA UN FATTORE DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE	VALUTAZIONE QUANTITATIVA				RISCHIO
		E	P	A	R	
Addetto al 1° soccorso	Sono state adottate tutte le misure previste dalle Autorità governative, Sanitarie e Territoriali attraverso l'applicazione del "Protocollo per l'attuazione delle procedure anticontagio dal virus SARS-CoV-19" e dei relativi Allegati Sono state predisposte specifiche Istruzioni Operative Sono adottati specifici DPI anticontagio (indicati nella specifica Istruzione Operativa)	2	3	1.15	6,9	MEDIO-ALTO
Addetto misurazione temperatura ingresso Scuola	Sono state adottate tutte le misure previste dalle Autorità governative, Sanitarie e Territoriali attraverso l'applicazione del "Protocollo per l'attuazione delle procedure anticontagio dal virus SARS-CoV-19" e dei relativi Allegati Sono state predisposte specifiche Istruzioni Operative Sono adottati specifici DPI anticontagio (indicati nella specifica Istruzione Operativa)	2	3	1.15	6,9	MEDIO-ALTO

2.3 Misure di prevenzione e protezione adottate nella Scuola

Il susseguirsi delle fasi di evoluzione del contagio da Covid-19, comporta continui cambiamenti sia nei riferimenti normativi/regolamentari che nelle disposizioni adottate, a livello nazionale, regionale e locale, che possono modificare i contenuti della valutazione (in particolare, dei livelli emergenziali e delle potenziali possibilità di contagio) e le misure di prevenzione e protezione associate alla valutazione del rischio.

Per quanto sopra indicato, si è scelto di adottare, nell'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione della salute dei lavoratori, una modalità che fosse di facile leggibilità e comprensibilità, oltre che di immediata applicazione (nei limiti imposti dallo stato di allerta nazionale generalizzato, che genera problematiche di approvvigionamento, di logistica ed organizzative in genere).

A tal fine, le misure di prevenzione e protezione adottate dal Datore di lavoro, che scaturiscono dalla valutazione sopra effettuata, vengono indicate nel *"Protocollo per l'attuazione delle procedure anticontagio dal virus SARS-CoV-19"*, che definisce nel dettaglio le modalità applicative ed operative, compresi i comportamenti da tenere.

In particolare, le misure di prevenzione e protezione trovano espressione negli Allegati (Informative; Pannelli informativi; Istruzioni Operative; ecc.) al Protocollo, che costituiscono integrazione del Sistema di gestione della salute e sicurezza della Scuola.

Sulla base delle indicazioni del Documento tecnico INAIL, si adottano una serie di misure atte a prevenire/mitigare il rischio di contagio per i Lavoratori. Tali misure possono essere così classificate:

- ⇒ Misure organizzative
- ⇒ Misure di prevenzione e protezione
- ⇒ Misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici

MISURE ORGANIZZATIVE

Le misure organizzative sono estremamente importanti per molti aspetti, anche quale contributo alla prevenzione primaria e quindi nell'ottica dell'eliminazione del rischio.

Lavoro agile/Didattica a distanza

Secondo le direttive ministeriali, necessità assoluta è quella di dare priorità alla didattica ed alle attività amministrative in presenza. In caso di peggioramento della situazione pandemica e secondo le indicazioni ministeriali, verranno adottate, in tutti i casi in cui sia possibile o necessario, modalità di lavoro e/o didattica a distanza per il personale, in modo da ridurre la presenza sul luogo di lavoro, diminuire gli spostamenti ed evitare i contatti.

Organizzazione del lavoro

Al fine anche di ridurre il contatto sociale nell'ambiente di lavoro sono adottate soluzioni che riguardano le modalità organizzative, in particolare attraverso la rotazione del personale che deve svolgere attività in presenza, lo svolgimento di riunioni con elevato numero di persone in modalità da remoto, la limitazione delle missioni e trasferte.

Sono inoltre state ridefinite le modalità organizzative dell'attività dedicate all'utenza quali Utenti, Visitatori, Fornitori, ecc. (front office), adottando modalità telematiche e consentendo l'accesso a Scuola su prenotazione e in modo regolamentato.

Ambienti di lavoro

In relazione alla riduzione della presenza nelle sedi del personale, anche a seguito dell'adozione ordinaria delle modalità di lavoro agile per tutte le attività che possono essere svolte da remoto, nelle sedi sono adottate misure di riorganizzazione degli spazi di lavoro, al fine di garantire idonee condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro. In particolare, sono definite le seguenti misure:

- ✓ Affollamento massimo degli ambienti di lavoro
- ✓ Modalità d'uso degli spazi comuni
- ✓ Pulizia e sanificazione periodica degli ambienti di lavoro
- ✓ Ventilazione degli ambienti e regolazione degli impianti di aerazione e condizionamento.

In relazione alle dimensioni dei locali ed alle caratteristiche funzionali e impiantistiche delle sedi scolastiche, sono adottati standard che definiscono gli affollamenti massimi consentiti, come dettagliatamente indicato nel *"Protocollo per l'attuazione delle procedure anticontagio dal virus SARS-CoV-19"* e nei relativi allegati documentali, ai quali si rimanda.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Le misure di prevenzione e protezione sono individuate con riferimento a quanto previsto dal "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro." stipulato tra il Governo e le parti sociali" il 6 aprile 2021, recepito dall'ORDINANZA 21 maggio 2021 del Ministero della Salute, al quale si rimanda integralmente per i seguenti aspetti:

- 1) Informazione dei lavoratori
- 2) Modalità di ingresso a Scuola
- 3) Modalità di accesso dei fornitori esterni
- 4) Pulizia e sanificazione a Scuola
- 5) Precauzioni igieniche personali
- 6) Dispositivi di protezione individuale (DPI)
- 7) Gestione spazi comuni
- 8) Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte, smart work, rimodulazione dei livelli produttivi)
- 9) Gestione entrata/uscita dei dipendenti
- 10) Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
- 11) Gestione della persona sintomatica a Scuola
- 12) Sorveglianza sanitaria / Medico Competente / RLS
- 13) Aggiornamento del protocollo di regolamentazione

MISURE SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DELL'ATTIVAZIONE DI FOCOLAI EPIDEMICI

Va considerato il rischio di una possibile riattivazione di focolai nei luoghi di lavoro, mettendo quindi in atto una serie di misure volte a contrastarli.

È attuata la procedura del controllo della temperatura corporea, prima dell'accesso a Scuola, sui Lavoratori, gli Utenti e i Visitatori, e sono definite le procedure per la gestione nel caso in cui un lavoratore sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria (si rimanda al *"Protocollo per l'attuazione delle procedure anticontagio dal virus SARS-CoV-19"* ed ai relativi Allegati).

Inoltre, nell'ottica di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il Decreto-Legge n. 111 del 17 giugno 2021 (all'articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la cosiddetta "certificazione verde COVID-19" per tutto il personale scolastico".

Tale norma, che definisce al contempo un obbligo di "possesso" e un dovere di "esibizione" della "certificazione verde", costituisce una ulteriore misura di sicurezza e, salvo che in sede di conversione in Legge, non subisca modifiche e/o integrazioni, è già operativa: pertanto, tutto il personale scolastico ne deve essere in possesso ed è tenuto a esibirlo secondo specifica procedura ed al personale appositamente incaricato dal Dirigente Scolastico.

2.4 Gestione del rischio

Al fine di definire modalità di gestione efficace e di controllo del rischio, è stato elaborato specifico *"Protocollo per l'attuazione delle procedure anticontagio dal virus SARS-CoV-19"* contenente le procedure da attuare, collegato alle attività svolte/mansioni lavorative, valide per tutto il periodo di durata dell'emergenza da covid-19, in relazione alle disposizioni delle Autorità competenti, che individuano le azioni per il contrasto e il contenimento del virus negli ambienti di lavoro, al quale si rimanda.

3. DOCUMENTI PRINCIPALI DI RIFERIMENTO

Si riporta di seguito l'elenco (non esaustivo) della bibliografia e normativa nazionale, regionale e locale principali inerenti la gestione dell'epidemia da "SARS-CoV-19":

- ☑ D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"
- ☑ Art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di "Sorveglianza sanitaria eccezionale"
- ☑ D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l'art. 29 bis recante "Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19"
- ☑ Art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106 recante "Misure urgenti per la scuola"
- ☑ "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 6 aprile 2021
- ☑ Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022), Ministero dell'Istruzione, 14/08/2021
- ☑ Verbale n. 31 del 25 giugno 2021 del CTS-Comitato Tecnico Scientifico
- ☑ Verbale n. 34 del 12 luglio 2021 del CTS-Comitato Tecnico Scientifico
- ☑ Avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Nota di accompagnamento alle indicazioni del CTS-Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34) del Ministero dell'Istruzione
- ☑ Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020 "Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento
- ☑ Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 del 20 maggio 2021 "Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici"
- ☑ Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 del 13 luglio 2020 "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi"
- ☑ Rapporto ISS COVID-19 n. 63/2020 del 30 dicembre 2020 "Apertura delle scuole e andamento dei casi confermati di SARS CoV 2: la situazione in Italia"
- ☑ Allegato 1 dello Stralcio del Verbale n. 81 del CTS del 28/05/2020 "modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico"
- ☑ Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021 del 18 aprile 2021 "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2"
- ☑ Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 28 agosto 2020 "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia"
- ☑ Decreto n. 111 del 6 agosto 2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti"

- ☑ Nota del Ministero dell'Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021 avente come Oggetto Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" - Parere tecnico"
- ☑ Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021 "Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021 recante un aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta"
- ☑ Rapporto ISS COVID-19 n. 33/2020 del 30 dicembre 2020 "Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2"

4. NOTA FINALE

La presente relazione costituisce allegato al Documento di Valutazione dei rischi redatto ai sensi degli articoli 17, comma a) e 28 del D.Lgs. 81/2008.

Il presente documento è stato predisposto con il coinvolgimento del Medico Competente, è stato portato a conoscenza del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed è tenuto a disposizione degli Organi Pubblici di vigilanza.

Monza (MB), 16 agosto 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
/DATORE DI LAVORO
Renata Antonietta Cumino
